



CODICE PENALE

Art. 710 c.p.

Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta

Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	III — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Paragrafo	5 — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-710-vendita-o-consegna-di-chiavi-o-grimaldelli-a-persona-sconosciuta/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it